



REGOLAMENTO

esami integrativi, di idoneità e preliminari

Approvato dal C.I. il 7 giugno 2022

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dei seguenti testi di riferimento:

- D.P.R. 394/1999;
- D.P.R. 89/2009
- D.P.R. 122/2009;
- D.P.R. 89/2010;
- D.M. 5669/2011;
- Legge 107/2015
- D. Lgs. 61/2017;
- D. Lgs. 62/2017;
- D.M. 5/2021.

Articolo 1 – Oggetto del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento degli esami integrativi e degli esami di idoneità, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
- 2) Gli esami integrativi permettono a uno studente già iscritto a una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
- 3) Gli esami di idoneità si sostengono per accedere a una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali della classe o delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Articolo 2 – Esami integrativi e passaggi da altri percorsi di studio

- 1) Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.
- 2) Possono sostenere gli esami integrativi:
 - a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
- 3) Gli esami integrativi sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, orali e pratiche, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.



- 4) Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
- 5) Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo:
 - a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, **entro e non oltre il 31 gennaio** di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, fatta salva la necessità di superare la prova attitudinale prevista per il passaggio al liceo musicale;
 - b) gli studenti ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale, che chiedono di essere iscritti alla classe seconda di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
- 6) L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) avviene previa colloquio diretto a individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel nuovo percorso formativo, verranno fornite precise indicazioni per la preparazione del colloquio e, se necessario, verranno successivamente progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.
- 7) Gli alunni in possesso dell'idoneità alla classe terza di un diverso percorso di studi devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi **entro e non oltre il 15 luglio** di ciascun anno scolastico. Il dirigente scolastico o un docente da lui delegato effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi ammetterà tali alunni a sostenere gli esami integrativi sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
- 8) La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, scelti in sede di Collegio Docenti. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). La pubblicazione dell'ammissione o meno avviene entro i tre giorni successivi alla valutazione.
- 9) Per motivi organizzativi, gli esterni con giudizio sospeso che intendono sostenere esami integrativi presso questo Istituto, devono comunque presentare la domanda **entro il 15 luglio**. L'ufficio di segreteria registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa del Nulla Osta definitivo da parte della scuola di provenienza.

Articolo 3 – Esami di idoneità

- 1) Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione speciale nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.
- 2) La domanda per partecipare agli esami di idoneità deve essere presentata **entro e non oltre il 15 luglio** di ogni ciascun anno scolastico.
- 3) Possono sostenere gli esami di idoneità:



- a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
 - b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
- 4) L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
 - 5) La Commissione per gli esami di idoneità è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, scelti in sede di Collegio Docenti. La pubblicazione degli esiti dell'esame avviene entro i tre giorni successivi allo scrutinio.
 - 6) All'inizio della sessione la Commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
 - 7) I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione.
 - 8) Gli esami di idoneità sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, orali e pratiche, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee volte ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione prevista a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
 - 9) Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
 - 10) Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Articolo 4 – Esami preliminari

- 1) Gli esami preliminari sono richiesti e sostenuti da chi intende essere ammesso come candidato esterno all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.
- 2) Gli esami preliminari vertono su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali i candidati non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.



- 3) Gli esami preliminari sono sostenuti di fronte al consiglio della classe a cui il candidato sia stato associato dal Dirigente Scolastico, dopo l’assegnazione all’Istituto del candidato stesso da parte dell’USR.

Articolo 5 – Richiesta di Nulla Osta, ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico e terza ripetenza

- 1) L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda al Dirigente del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25). I Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. “Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.).
- 2) Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami di idoneità o preliminari, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).
- 3) Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno (D.Lgs. n. 297/94 art. 192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell’interesse dell’alunno, sentiti gli specialisti di cui all’ articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.Lgs. n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 6 – Tasse e contributi

- 1) Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23 maggio 1990, n. 118), la tassa per sostenere esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione ammonta a € 12,09 da versare all’Agenzia delle Entrate mediante evento di pagamento creato sulla piattaforma PagoInRete a carico di ciascun iscritto agli esami.
- 2) Su delibera del Consiglio d’Istituto, ai candidati viene richiesto un contributo volontario a favore della scuola pari a:
 - € 30,00 per gli esami integrativi;
 - € 200,00 per gli esami di idoneità e preliminari.

Tale contributo, funzionale a coprire le spese necessarie al mantenimento di un’offerta formativa di qualità, non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola per pagare il premio assicurativo per gli studenti, ampliare tutte le



LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale
PISTOIA



attività didattiche e aggiornare le attrezzature finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa ecc. Lo stesso può essere versato alla scuola tramite la piattaforma PagoInRete.

Il Consiglio d’Istituto

Il Segretario

Giovanna Luciani

Il Presidente

Stefano Fortini

Il Dirigente Scolastico

[Signature]